Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 11 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

AVVISO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sua Eccellenza l'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il dott. don Rodrigo Jacome, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato, in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Equatore.

Roma, li 2 gennaio 1947.

(30)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1946, n. 512.

Riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Vista la legge 20 giugno 1929, n. 1125;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è così composto:

1) del Ministro per il tesoro, presidente;

2) del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

3) dei due ispettori generali rispettivamente preposti ai servizi della Cassa depositi e prestiti ed a quelli degli Istituti di previdenza;

4) del direttore generale del Tesoro;

5) del ragioniere generale dello Stato;

6) del direttore generale dell'Amministrazione civile;

7) del segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

8) del direttore generale dell'Istruzione elementare;

9) del direttore generale della Previdenza ed assistenza sociale;

10) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

11) di quattro rappresentanti degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Associazioni interessate.

Il Consiglio sarà presieduto, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, dal Sottosegretario di Stato ed, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

I componenti del Consiglio di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, potranno farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva Amministrazione di grado non inferiore al sesto.

I membri del Consiglio, che non vi siano chiamati per la carica, sono nominati ogni quadriennio con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro nominerà, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, tra i funzionari della Direzione generale, un segretario capo del Consiglio di grado non inferiore al sesto e due segretari. Stabilirà inoltre le spese tutte di qualsiasi specie, necessarie per il funzionamento del Consiglio stesso, a carico dei bilanci della Cassa, delle gestioni e degli Istituti annessi.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 513.

Modificazione al regio decreto 30 settembre 1937, riguardante la Confraternita della Natività di Maria SS.ma, in Soriano nel Cimino (Viterbo).

N. 513. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, fermo restando il regio decreto 30 settembre 1937 in tutto il resto, viene rettificata in L. 9 la cifra del sussidio annuo che la Confraternita della Natività di Maria SS.ma, in Soriano nel Cimino (Viterbo) è tenuta ad erogare a favore del locale orfanotrofio.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 514.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita della Sacra Famiglia, in Barletta rione Borgovilla (Bari).

N. 514. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita della Sacra Famiglia, in Barletta rione Borgovilla (Bari), e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 515.

Istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di San Martino del Verzaro, in località Monteluce del comune di Perugia.

N. 515. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Perugia in data 30 aprile 1941, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di San Martino del Verzaro, in località Monteluce del comune di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 516.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, in frazione San Giuseppe del comune di Magliano Alpi (Cuneo).

N. 516. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 2 settembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, in frazione San Giuseppe del comune di Magliano Alpi (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 517.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Piave, nel comune di Mareno di Piave (Treviso).

N. 517. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 8 settembre 1943 integrato con altro decreto in pari data relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Piave, nel comune di Mareno di Piave (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1946.

Cessazione della gestione commissariale della Società « Il ramo editoriale degli agricoltori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 1944, col quale l'avv. Luigi Masi, veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società « Il ramo editoriale degli agricoltori »;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Luigi Masi cessa dall'incarico di commissario della Società « Il ramo editoriale degli agricoltori ».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(4457)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Ancona, Firenze, Genova, Viterbo e Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Ancona, Firenze, Genova, Viterbo e Torre Annunziata nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Ancona, Firenze, Genova, Viterbo e Torre Annunziata.

Roma, addì 23 novembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(46)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Bari, Benevento, Chieti, Potenza, Ravenna, Terni e Faenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Bari, Benevento, Chieti, Potenza, Ravenna, Terni e Faenza nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Bari, Benevento, Chieti, Potenza, Ravenna, Terni e Faenza.

Roma, addì 3 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(47)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate da alcune Società di assicurazioni sulla vita.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le domande presentate dalle Società « Assicurazioni generali », Riunione Adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, « Reale Mutua di assicurazioni », « Compagnia anonima di assicurazioni di Torino », con sede in Torino, « L'Italiana Vita », « La Previdente Vita », « Compagnia di assicurazioni di Milano », « Anonima Vita », con sede in Milano, « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, « La Società Cattolica di assicurazioni », con sede in Verona e dalla Rappresentanza generale con sede in Roma della Società di assicurazioni « Phenix » intese ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalle Società « Assicurazioni generali », « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, « Reale Mutua di assicurazioni », « Compagnia anonima di assicurazioni di Torino », con sede in Torino, « Italiana Vita », « La Previdente Vita », « Compagnia di assicurazioni di Milano », « Anonima Vita », con sede in Milano, « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, « Società Cattolica di assicurazione », con sede in Verona e dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società di assicurazione « Phenix »: tariffa mista a premio unico, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli e in contanti alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(18)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita abbinate al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione abbinate al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

1) tariffa mista, a premio unico, relativa alla assicurazione di un capitale pagabile in titoli e in contanti alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

2) tariffa mista crescente a premio annuo, relativa alla assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto in contanti se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in titoli, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(17)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentata dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % e le relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione 3,50 %, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze: tariffa mista, con pagamento di un premio unico eguale al 25 % del capitale assicurato e successivamente di un premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(15)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Compagnia di assicurazioni Torino », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Compagnia di assicurazioni Torino », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla « Compagnia di assicurazioni Torino », con sede in Torino: tariffa mista, con pagamento di un premio unico eguale al 25 % del capitale assicurato e successivamente di un premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(16)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1945-1947 i signori:

Maselli prof. Domenico, medico chirurgo;
Ponzian prof. Antonio, medico chirurgo;
Dardani prof. Remo, pediatra;
Segati avv. Giuseppe, esperto in materia amministrativa;
Dossa prof. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 199. — FERRARI

(43)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti chimici.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, ha stabilito che i prezzi dei seguenti prodotti chimici potranno essere liberamente stabiliti tra compratore e venditore:

1) acetone; 2) acido acetico; 3) acido acetilsalicilico; 4) acido cloridrico; 5) acido cromico; 6) acido nitrico; 7) acido solforico; 8) aldeide acetica; 9) allume cromo ammoniacale; 10) alluminio idrato; 11) alluminio solfato; 12) ammoniaca; 13) anidride acetica; 14) bario solfuro; 15) carbonio solfuro; 16) carbonio tetracloruro; 17) cellulosa acetato; 18) cloridrina solforica; 19) cloroformio; 20) cloro liquido; 21) etere solforico; 22) formaldeide; 23) fosforo bianco; 24) jodio tintura; 25) metile acetato; 26) olio anilina; 27) potassio bicromato; 28) sodio bicromato; 29) sodio solfato anidro; 30) sodio solfuro; 31) tricloroetilene.

Ogni voce dell'elenco di cui sopra si intende comprensiva di tutte le sottovoci distinguibili per requisiti di purezza, di concentrazione e d'uso.

(39)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 83 del 31 dicembre 1946 riguardante il prezzo del metano e delle piriti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 83 del 31 dicembre 1946, ha disposto quanto appresso:

METANO

1. — *Prezzi al consumatore* - A decorrere dal 1° gennaio 1947 i prezzi al consumo del metano con potere calorifico non inferiore alle 8.500 calorie vengono così fissati:

a) metano (naturale e tecnico) *compresso*, L. 42 per mc. effettivo, comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano stesso; e cioè: compressione, trasporto, distribuzione sia in bombole che alla colonnetta, manovalanza per l'installazione di bombole sull'automezzo, noleggio bombole, ecc., esclusa imposta generale entrata per il passaggio al consumatore;

b) metano (naturale e tecnico), *non compresso* in bombole, per usi industriali e domestici L. 23,25 per mc. effettivo, comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano stesso e cioè spinta, trasporto, distribuzione, ecc., esclusa imposta generale entrata per il passaggio al consumatore;

c) per il metano non compresso fornito alla città di Adria il prezzo resta stabilito in L. 17,70 al mc esclusa imposta generale entrata.

Non è consentita l'applicazione di alcuna maggiorazione sui prezzi indicati.

Per la misurazione del metano in nessun caso potrà essere applicato un coefficiente di comprimibilità superiore a 1,25 riferito ad una pressione di 200 atmosfere, a 15° di temperatura.

2. — *Prezzi al produttore* - Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio c. a.:

a) il prezzo da corrispondersi al produttore di metano compresso in bombole a 200 atm. (naturale e tecnico) viene fissato in L. 26 per mc. effettivo compresa l'imposta generale entrata sia che il prelievo del metano avvenga alla colonnina che alla rampa, comprendendo così ogni spesa e compenso per il servizio di distribuzione alle centrali;

b) il prezzo da corrispondersi al produttore di metano non compresso in bombole per usi industriali e domestici viene fissato in L. 18 per mc., compresa l'imposta generale entrata e tutte le operazioni relative alla fornitura del metano, spinta, trasporto, distribuzione, ecc.;

c) per il metano non compresso fornito alla città di Adria il prezzo al produttore è di L. 16,45 al mc.

3. — Le differenze fra i prezzi di vendita al consumo e i prezzi riconosciuti al produttore affluiranno alla Cassa di compensazione gestita dall'Ente Nazionale Metano con le modalità che saranno precisate con successiva circolare.

PIRITI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 67 del 30 settembre c. a., con decorrenza immediata, i prezzi massimi di vendita delle piriti franco vagone partenza miniera vengono stabiliti come appresso:

a) piriti destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura, L. 3.500 per tonn;

b) piriti destinate ad altri usi, L. 3.750 per tonn.

Per il rilievo delle ceneri di piriti, resta immutato il compenso di L. 250 per tonn. di ceneri che i produttori di piriti dovranno corrispondere ai compratori.

(40)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

9ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che il giorno 1° febbraio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di sorteggio relative alla 9ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4 % delle venticinque serie (A-1 a A-25) scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 gennaio 1947, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 10 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(54)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 gennaio 1947 - N. 3

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	9, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	84, 90
Id. 3,50 % 1902	82, 80
Id. 3 % lordo	69, 40
Id. 5 % 1935	91, 30
Redimibile 3,50 % 1934	82 —
Id. 5 % 1936	90, 40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98, 25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96, 95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97, 20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98, 80
Id. 5 % convertiti 1951	97, 25

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(Unica pubblicazione). Elenco n. 1.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 % (1934)	374555	D'Agata Agostina fu Giuseppe, dom. a Catania	73,50
Id.	374556	D'Agata Maria fu Giuseppe, ecc., come sopra	73,50
Id.	374577	D'Agata Giuseppe fu Giuseppe, ecc., come sopra	73,50
Id.	374560	D'Agata Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Rainieri Caterina fu Domenico ved. D'Agata	73,50
Id.	374561	D'Agata Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	73,50
Id.	374562	D'Agata Giovanna fu Giuseppe, ecc., come sopra	73,50
Id.	249205	Gulino Antonina fu Francesco moglie di Caronna Gioacchino domiciliata a Partinico (Palermo)	63 —
Id.	249206	Come sopra	140 —
Id.	10607	Gervasi Salvatore di Lorenzo, domiciliato a Termini Imerese (Palermo), ipotecato	475 —
Id.	448095	Valentino Adalgisa fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre, anzi sotto la tutela del fratello Clorindo dom. a Palermo	556,50
Id.	123451	Sollima Evelina fu Federico, moglie di Ciancio Minco Pietro fu Federico dom. in Adrano (Catania), vincolata	199,50
Id.	75878	Grillo Girolama di Salvatore, moglie di Giacalone Ignazio dom. in Marsala (Trapani), vincolata	140 —
Id.	116421	Come sopra	10,50
Id.	136448	Come sopra	129,50
Id.	139832	Come sopra	231 —
Id.	523997	Velardi Ferdinando fu Calogero, dom. in Lercara Friddi (Palermo), ipotecata per cauzione notarile	297,50
Rend. 5 %	118664	Cassa depositi e prestiti per i depositi cauzionali dei commercianti presso l'Intendenza di finanza di Ragusa	50.000 —
Id.	200498	Natoli Maria Concetta fu Paolo, moglie di Taglierini Ferdinando, dom. a Messina, vincolata per dote	2.100 —
Id.	193904	Ospedale civico di Prizzi (Palermo)	210 —
Cons. 3 %	10796	Airoldi Branciforte Cesare di Francesco Paolo, dom. in Palermo	568,60
Cons. 3,50 % (1906)	862535	Zingone Adele fu Francesco moglie di Tortorici Francesco, dom. in Palermo, vincolata per dote	1.400 —
P. Red. 3,50 (1934)	525111	Come sopra	35 —
B. T. Nov. 5 % (1944) Serie speciale	1947	Come sopra	Capitale nominale 10.900 —
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie 28	384	Lombardo Domingo Igea fu Vito, moglie di Mazzarese Giuseppe Ubaldo, dom. in Trapani, vincolata	2.500 —
Id. Serie 36	352	Come sopra	1.000 —
Id. Serie 37	385	Come sopra	5.000 —
P. Red. 5 %	8284	Cammarata Gaetana ed Emanuele fu Bernardo, minori sotto la patria potestà della madre Monroy Adriana fu Giovanni, ved. Cammarata, dom. in Palermo	21.700 —
Id.	10463	Come sopra	2.000 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 20 dicembre 1946

(10) *Il direttore generale:* CONTI

CONCORSI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Concorso per esami a due posti di stenografo (grado 9° - gruppo A)

E' aperto il concorso per esami a due posti di stenografo, col grado iniziale corrispondente al 9°, gruppo *A*, della gerarchia statale e con le competenze stabilite per il personale della Camera dei deputati.

Il regolamento interno, ostensibile presso l'ufficio di segreteria, dà le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera.

I concorrenti dovranno presentare, insieme con la domanda, esente da bollo, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età non superiore a 30 anni al 20 febbraio 1947;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

e) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

f) diploma di laurea e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

g) eventuali titoli di carattere culturale, stenografico e militare;

h) attestato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati; e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti ad esami tecnici dai quali risulti rapidità nella trascrizione dello stenoscritto e fedeltà e intelligenza nella riproduzione del pensiero dell'oratore. Essi saranno inoltre chiamati ad una prova scritta di cultura storico-politica e ad una conversazione di cultura generale.

Sarà in facoltà dei concorrenti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove in una o più lingue estere. Del risultato di queste prove sarà tenuto conto nella valutazione complessiva del merito.

I vincitori dovranno compiere un periodo di prova di sei mesi — prorogabile ad un anno, per disposizione del Presidente della Camera — durante il quale percepiranno il pieno trattamento economico.

Le domande saranno indirizzate al Segretario generale della Camera in modo che gli pervengano entro le ore 20 del 20 febbraio 1947. Delle domande che, per qualsiasi ragione, pervenissero dopo l'ora o il giorno stabiliti, non sarà tenuto conto.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Segretario generale: U. COSENTINO

(83)

Concorso per titoli e per esami a due posti di revisore dei resoconti parlamentari (grado 7° - gruppo A)

E' aperto il concorso per titoli e per esami a due posti di revisore dei resoconti parlamentari, col grado iniziale corrispondente al 7°, gruppo *A*, della gerarchia statale e con le competenze stabilite per il personale della Camera dei deputati.

Il regolamento interno, ostensibile presso l'ufficio di segreteria, dà le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera.

I concorrenti dovranno presentare, insieme con la domanda, esente da bollo, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età non superiore a 30 anni al 20 febbraio 1947;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

e) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

f) diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

g) eventuali titoli di carattere culturale, politico e militare;

h) attestato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati; e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti forniti di titoli migliori ai seguenti esami:

1) prove tecniche: *a*) redazione in aula di resoconti sommari delle discussioni; *b*) revisione di resoconti stenografici;

2) prova scritta di diritto costituzionale con particolare riguardo al potere legislativo;

3) prova scritta di storia contemporanea, con particolare riguardo alla storia d'Italia dal 1848 ad oggi;

4) prova orale di diritto parlamentare;

5) colloquio sulla elaborazione costituzionale e su argomenti di politica generale.

Sarà in facoltà dei concorrenti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove in una o più lingue estere. Del risultato di queste prove sarà tenuto conto nella valutazione complessiva del merito.

I vincitori dovranno compiere un periodo di prova di sei mesi — prorogabile ad un anno, per disposizione del Presidente della Camera — durante il quale percepiranno il pieno trattamento economico.

Le domande saranno indirizzate al Segretario generale della Camera in modo che gli pervengano entro le ore 20 del 20 febbraio 1947. Delle domande che, per qualsiasi ragione, pervenissero dopo l'ora o il giorno stabiliti, non sarà tenuto conto.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Segretario generale: U. COSENTINO

(82)

GIORGETTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.